



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Visto articolo 1, comma 357, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), che ha autorizzato un contributo ventennale di 5 milioni di euro, per una dotazione complessiva di 100 milioni di euro, a decorrere dall'esercizio 2015 per il finanziamento di progetti innovativi di prodotti e di processi nel campo navale avviati o in fase di avvio;

Visto il Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651 del 2014 della Commissione del 17 giugno 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 187 del 26 giugno 2014 ed alla relativa rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 349 del 5 dicembre 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

Visto l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che subordina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Ritenuto necessario disciplinare le modalità di assegnazione dei finanziamenti previsti all'articolo 1, comma 357, della richiamata legge 23 dicembre 2014, n. 190, in conformità all'articolo 6 del citato Regolamento europeo n. 651 del 2014;

Visto il decreto 4 febbraio 2015, n. 5 del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il proprio decreto 10 giugno 2015 n. 196 recante criteri e modalità di concessione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 357, della legge 23.12.2014 n. 190 relativi al finanziamento dei progetti nel campo navale, registrato alla Corte dei Conti il 7 luglio 2015 al n. 1-2518;

Sulla proposta del Direttore Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, di cui alla nota n. 0013015 del 14.07.2015 per cui sulla base di indicazioni pervenute dalla Commissione Europea, si rendono opportune alcune modifiche al suddetto decreto n. 196 del 10 giugno 2015;

Ritenuto prima di procedere alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del predetto decreto 10 giugno 2015 n. 196 apportare le modifiche necessarie ad aderire alle indicazioni pervenute dalla Commissione Europea;

DECRETA

Art. 1

(Modifiche al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 giugno 2015, n. 196)

1. Al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 giugno 2015, n. 196, recante criteri e modalità di concessione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 357, della legge 23.12.2014 n. 190 relativi al finanziamento dei progetti nel campo navale, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "di cui all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234" sono inserite le seguenti: "e le imprese comunitarie aventi una sede di stabilimento nel territorio italiano al momento del pagamento dell'aiuto,";

REG. TO ALLA CORTE DEI CONTI
28/09/2015
UFFICIO CONTROLLO MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI DEL MINISTERO
DELL'AMBIENTE DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE
Reg. n. 3155
IL CONSIGLIERE

b) all'articolo 3, comma 1, le parole: *"del contributo della spesa"* sono sostituite dalle seguenti: *"della sovvenzione"*;

c) all'articolo 6:

1) al comma 3 dopo le parole: *"non ha ricevuto"* inserire le parole: *"e non riceverà"* e, alla fine del comma, aggiungere le seguenti parole: *"e una dichiarazione attestante di non essere impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 18, del Regolamento n. 651 del 2014."*;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: *" 4. La domanda di cui ai commi precedenti deve essere presentata, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del Regolamento n. 651 del 2014 prima dell'avvio dei lavori relativi ai progetti di ricerca, sviluppo e innovazione."*;

d) all'articolo 7:

1) il primo periodo del comma 2, è sostituito dal seguente: *" 2. La Commissione tecnico-scientifica, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del Regolamento n. 651 del 2014, verifica che la domanda di contributo e la documentazione ad essa allegata attestino l'effetto di incentivazione dell'aiuto e per le grandi imprese consenta il raggiungimento di uno o più dei seguenti risultati:"*;

2) il comma 4 è abrogato;

e) all'articolo 9, comma 1, alla fine del comma aggiungere le seguenti parole: *"e dalla dichiarazione di non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno."*

Il presente decreto è inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


IL MINISTRO